

## **CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA A GETTONE**

Tra le parti:

- **SAN.BRI SRL** con sede in Comano Terme Fr. Poia (TN), via Fabio Filzi, 44 38077 numero di iscrizione al registro imprese di Trento, Codice Fiscale e Partita Iva 02000660221, di seguito denominata SAN.BRI, rappresentata dal signor SANTONI FERRUCCIO, nato ad Arco il 17.03.1963 che interviene ed agisce in qualità di amministratore, qui di seguito denominata SAN.BRI;
  - **OPERA UNIVERSITARIA**, con sede in Trento, Via S. Margherita, 13 – 38122, P. IVA 00453340226 - codice fiscale 80003390228, di seguito denominata “OPERA” , rappresentata dal direttore dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 9/12/1957 che interviene ed agisce in qualità di direttore;
  - tenuto conto che ai sensi dell’art.1, c. 2 lett. e) del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, la documentazione antimafia non è richiesta per i contratti il cui valore complessivo non superi i 150 mila euro;
  - si è accertata la necessità di garantire agli utenti residenti presso le strutture di S. Bartolameo, in via della Malpensada n. 90 e 140 un servizio di lavanderia “a gettoni” al fine di permettere loro di poter, ad un prezzo “controllato”, provvedere al lavaggio del proprio vestiario;
  - in conformità alla determinazione del Direttore dell’Opera n. n. 28 di data 7 febbraio 20123 che ha autorizzato la sottoscrizione del presente contratto;
- si stipula la seguente convenzione:

### **ART. 1**

La premessa è pattuizione e quindi parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

SAN.BRI si impegna a fornire per tutta la durata del contratto il servizio di lavanderia “a gettoni” e di asciugatura che verrà utilizzato dagli aventi diritto al posto alloggio nella RESIDENZA UNIVERSITARIA SAN BARTOLAMEO, nonché dagli eventuali operatori delle imprese che operano all’interno della Residenza stessa, autorizzati da OPERA.

Il servizio di cui sopra verrà fornito presso la RESIDENZA UNIVERSITARIA SAN BAROLAMEO nei locali di cui al successivo articolo 3.

### **ART. 3 – PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITA ALL'USO DI LAVANDERIA**

OPERA si impegna a mettere a disposizione di SAN.BRI idonei locali in cui verrà

svolto il servizio. Tali locali dovranno essere dotati di appositi allacciamenti alla rete elettrica, idrica (acqua calda e fredda) e disporre di scarichi per le acque reflue di lavaggio. Per tutta la durata del contratto SAN.BRI potrà usufruire a titolo gratuito dei sopraccitati locali (fatto salvo quanto diversamente pattuito dal presente atto) ed in particolare, previo parere positivo scritto di Opera, di adattarli all'uso dei propri macchinari di lavaggio ed asciugatura. Qualsiasi ulteriore modifica, aggiunta o installazione di nuovi macchinari, dovrà essere approvata per iscritto da OPERA.

SAN.BRI dichiara di aver preso visione dei locali assegnati ed individuati nella planimetria allegata, di averli trovati adatti all'uso di lavanderia ed asciugatura "a gettoni".

SAN.BRI solleva fin da ora OPERA per ogni e qualsiasi danno, ivi compreso il furto e la rapina, che fosse arrecato, anche a terzi, ai locali assegnati ed al loro contenuto.

Alla conclusione del presente contratto SAN.BRI si impegna a riconsegnare i locali assegnati nel loro stato originario, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

OPER si riserva la facoltà, di sospendere temporaneamente od interrompere il servizio in oggetto del presente atto nei locali assegnati. In questo ultimo caso OPERA si obbliga ad assegnare a SAN.BRI ulteriori idonei locali senza che SAN.BRI abbia nulla a che prendere a qualsiasi titolo.

#### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è di un anno a decorrere dall'1 gennaio 2013.

E' data alle parti la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 5 mesi.

Alla scadenza, il presente contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di due annualità, previo scambio di corrispondenza con possibilità di disdetta data da una delle parti all'altra a mezzo di lettera raccomandata od altro strumento idoneo a certificare l'avvenuto ricevimento, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

#### **ART. 5 – FORNITURA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, BENI E SERVIZI**

SAN.BRI si impegna a fornire nei locali individuati tutte le attrezzature e macchinari necessari all'espletamento del servizio, fatto salvo il necessario e preventivo parere positivo di OPERA. Sono a carico di SAN.BRI:

- la fornitura del servizio di lavanderia "a gettoni" mediante installazione di almeno n. 3 lavatrici e n. 2 asciugatrici;
- la completa manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura da essa fornita;

□ le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti in esso contenuti, ivi comprese le tubature di scarico delle acque reflue e le spese di allaccio.

Sono a carico di OPERA la fornitura di corrente elettrica, acqua (calda e fredda) e del servizio di pulizia dei locali.

SAN.BRI dichiara fin da ora di sollevare OPERA per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ad essa o agli utenti del servizio o ai locali in cui il servizio è prestato.

SAN.BRI dichiara di essere in possesso di idonea polizza R.C. terzi (che include i danni agli immobili e alle attrezzature) che viene depositata in copia all'atto della sottoscrizione del presente atto.

#### **ART. 6 – PREZZI PRATICATI ALL'UTENZA**

SAN.BRI si impegna a praticare agli utilizzatori del servizio i seguenti prezzi (I.V.A. compresa) fino al 31 dicembre 2013:

- \* Euro 2,20 (due virgola venti) per ogni ciclo di lavaggio;
- \* Euro 1,80 (uno virgola ottanta) per ogni ciclo di lavaggio fatto con la chiavetta;
- \* Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) per ogni ciclo di asciugatura;
- \* Euro 1,00 (uno virgola zero) per ogni ciclo di asciugatura con chiavetta.

Dall'anno successivo i prezzi verranno incrementati sulla base del 100% (cento per cento) dell'indice ISTAT relativo al periodo precedente, arrotondandoli al decimo di Euro superiore se l'incremento è superiore a 0,05 euro, od inferiore se l'incremento è uguale o inferiore a 0,05 euro.

SAN.BRI si impegna a garantire un servizio aggiuntivo di igienizzazione, come da scheda tecnica allegata, ad ogni ciclo di lavaggio. Il costo sarà compreso nella tariffa pagata per il lavaggio.

#### **ART. 7 – CLAUSOLE PENALI**

In ragione della peculiarità del contratto le penalità sono così individuate:

- per mancata effettuazione del servizio di sanitizzazione, sarà applicata una penale di € 5,00.=;
- per violazione degli accordi contenuti nel presente atto (ad esempio, accessi non autorizzati), sarà applicata una penale di € 500,00.=;
- per ritardo nella riconsegna dell'immobile sarà applicata una penale di € 500,00.,= per ogni giorno di ritardo;
- per mancato ripristino dei locali sarà applicata una penale di € 500,00.,= per ogni giorno di ritardo;
- per mancata applicazione delle tariffe massime di cui all'art. 6 sarà applicata una

penale di € 5,00.= per ogni lavaggio.

#### **ART. 8 – CLAUSOLA DI ESCLUSIVA**

OPER riconosce a SAN.BRI l'esclusiva della gestione del servizio di lavanderia "a gettone" nel complesso della RESIDENZA UNVIERSITARIA SAN BARTOLAMEO per la durata del presente contratto.

#### **ART. 9 – NORME FINALI**

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico di SAN.BRI.

Le parti si danno reciprocamente atto che le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, saranno risolte in via di amichevole composizione.

Qualora ciò non avvenisse si conviene fin da ora che il Foro competente sarà quello di Trento.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.P. 23/90 e al Codice Civile ed alle norme di legge che di tempo in tempo regolano la materia di cui si tratta.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

SAN.BRI S.R.L.  
Sig. Ferruccio Santoni

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO  
Dott. Paolo Fontana